

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1159 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale FABRIZI ISAIA con sede legale in Comune di Verghereto, P.zza della Repubblica n.10/3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di taglio e lavorazione pietra, sito nel Comune di Comune di Sarsina, Località Lastreto n. 42/43
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1205 del 22/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale FABRIZI ISAIA con sede legale in Comune di Verghereto, P.zza della Repubblica n.10/3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di taglio e lavorazione pietra, sito nel Comune di Comune di Sarsina, Località Lastreto n. 42/43.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- D.G.R. n. 1053/03;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/11/2015 acquisita al Prot. Unione 43527 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 96503 del 11/11/2015, dall'Impresa Individuale **FABRIZI ISAIA** nella persona di Marcello Mattioli, in qualità di delegato dal Titolare dell'impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Verghereto, P.zza della Repubblica n.10/3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per il laboratorio di taglio e lavorazione pietra sito nel Comune di Comune di Sarsina, Località Lastreto n. 42/43**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/12/2015 Prot. Unione 49337, acquisita al Prot. Prov.le 103297/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 15/01/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 1570 e da Arpae al PGFC n. 837 del 25/01/2016;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC 3329 del 09/03/16, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune di Sarsina con mail del 23/03/2016 ha comunicato di aver trasmesso, tramite pec, l'autorizzazione allo scarico;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Sarsina con nota Prot. Com.le 10281 del 01/12/2015, acquisita al Prot. Prov.le n. 102301/2015 ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di richiesta di AUA presentata dal Sig. Fabrizi Isaia nato a Verghereto il 21.12.1959 e la relativa valutazione dell’impatto acustico del tecnico competente in acustica ambientale Dott. Geol Marcello Mattioli ai sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di Sarsina dell'autorizzazione allo scarico di reflue domestiche in acque superficiali.

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 15/04/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Autorizzazione n. 278 Prot. Com.le 2515 del 23/03/2016 a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Sarsina, corredata da apposita planimetria e relazione tecnica, acquisita da Arpae al PGFC 4305 del 25/03/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell' "ALLEGATO B e relative appendici", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13,

di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **FABRIZI ISAIA** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **FABRIZI ISAIA** (P.IVA 01827960400), con sede legale in Comune di Verghereto P.zza della Repubblica n.10/3, per il **laboratorio di taglio e lavorazione pietra sito nel Comune di Comune di Sarsina, Località Lastreto n. 42/43.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell' "**ALLEGATO B e relative appendici**" parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con e-mail del 25/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva su tutto lo stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/03/16, preso atto della relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Il ciclo produttivo origina emissioni diffuse in atmosfera di polveri provenienti da:

- n° 3 macchine da taglio pietra dotate di abbattimento polveri ad acqua tramite un flusso continuo sulla parte in lavorazione;
- n° 1 banco aspirante per finitura pietra con strumenti manuali, dotato di abbattimento a velo d'acqua e successivo filtro in poliestere.

Si prescrive per le suddette emissioni diffuse quanto segue:

- a) dovrà essere effettuata una periodica verifica del sistema di abbattimento polveri ad acqua al fine di assicurarne il costante e corretto funzionamento;
- b) dovrà essere effettuata una periodica pulizia/manutenzione del filtro in poliestere del banco aspirante al fine di assicurarne il costante e corretto funzionamento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/03/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 04/11/2016 P.G.N. 43527, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione pietra sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONI DIFFUSE – N° 3 macchine da taglio pietra dotate di abbattimento polveri ad acqua tramite un flusso continuo sulla parte in lavorazione - N° 1 banco aspirante per finitura pietra con strumenti manuali, dotato di abbattimento a velo d'acqua e successivo filtro in poliestere.

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri dovrà essere effettuata:

- a) una periodica verifica del sistema di abbattimento polveri ad acqua al fine di assicurarne il costante e corretto funzionamento;
 - b) una periodica pulizia/manutenzione del filtro in poliestere del banco aspirante al fine di assicurarne il costante e corretto funzionamento.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sarsina, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

VISTA la pratica di Autorizzazione Unica Ambientale n.148/AUA/2015 intestata alla ditta Fabrizi Isaia con sede legale presso Piazza della Repubblica 10/3, 47028 Verghereto (FC) e stabilimento sito in Loc. Lastreto n. 42/43, 47025 Sarsina (FC) P.I.V.A. 01827960400 C.F. FBR5IA59T21L764K;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni Valle Savio pervenuta in data 04/12/2015 prot. 10395 tesa ad ottenere i documenti per il rilascio dell'AUA sopraccitata tra cui l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di competenza comunale provenienti dal fabbricato destinato a laboratorio artigianale per la lavorazione della pietra sito in SARSINA (FC), LOC. LASTRETO N. 42/43;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA la L.R. 21/04/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003 n. 1053;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, Parte Terza;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

VISTO il parere favorevole dell'ARPAE pervenuto al Comune di Sarsina in data 02/03/2016 prot. com.le n. 1811;

CARATTERISTICHE

Destinazione dell'insediamento:	FABBRICATO ARTIGIANALE
Classificazione dello scarico:	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Potenzialità dell'insediamento in a.e.:	1 A.E.
Recettore dello scarico:	STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
Trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 2 A.E. POZZETTO A CACCIATA RETE SUB IRRIGANTE DA METRI 3, 50

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato destinato a laboratorio artigianale per la lavorazione della pietra in premessa individuato è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub irrigazione, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc.

- La fossa Imhoff **dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale.** I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. **I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.**
- La fossa Imhoff deve essere mantenuta costantemente libera da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
- La sommità della trincea disperdente **dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante,** in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente. Si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte vadano ad interessare il terreno occupato dalla condotta disperdente.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costruire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico, la cui validità è pari all'autorizzazione unica ambientale, dovrà essere inoltrata domanda di rinnovo allegando la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

In presente provvedimento può essere revocato in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152.

APPENDICI

Appendice 1: Relazione tecnica

Appendice 2: Tavola 2- schema della rete fognaria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.